



NOTAIO
ANNAMARIA MONDANI

Repertorio n. 4102

Raccolta n. 3445

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"PUBBLICA ASSISTENZA COLLESALVETTI"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno ottobre duemilaventi

(21 ottobre 2020)

a Collesalveti, nei locali della "Pubblica Assistenza Collesalveti" in via Roma n.322, avanti a me Dr. Annamaria MONDANI, Notaio in Collesalveti, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Livorno, è comparso:

**** GAMBINO Stefano**, nato a Livorno il 3 gennaio 1957, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione **"PUBBLICA ASSISTENZA COLLESALVETTI"** in sigla **"P.A. COLLESALVETTI"**, con sede in Collesalveti, via Roma n. 322, codice fiscale e partita IVA 01060880497, iscritta al n.1078 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche (ai sensi del DPR n.361/2000) della Regione Toscana, costituita con atto ai rogiti del notaio Marta Cavallini di Livorno, in data 9 luglio 1992, repertorio n.17045, registrato a Livorno il 28 luglio 1992 al n.1311.

Detto comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci della predetta associazione convocata in questo luogo, ora e giorno per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- approvazione modifiche allo statuto sociale
- varie ed eventuali

Su unanime designazione degli interessati, assume la Presidenza dell'assemblea il medesimo Presidente signor Gambino Stefano, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Il Presidente constata e da atto:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art.16 dello statuto sociale mediante avviso affisso presso la sede sociale
- che sono presenti n.5 (cinque) associati, nelle persone di **Gambino Stefano**, sopra identificato, quale Presidente, **Baldaccini Alessandro**, nato a Livorno il giorno 8 giugno 1949, **Brunoni Stefano**, nato a Livorno il 23 settembre 1966, **Menichetti Marianella**, nata a Collesalveti il giorno 8 aprile 1949, e **Mondini Mario**, nato a Fauglia il 16 settembre 1944;
- che, pertanto, ai sensi dell'art.14 dello statuto sociale l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che per adeguare lo statuto alla normativa del Terzo Settore lo stesso necessita di svariate modifiche e/o integrazioni.

REGISTRATO A LIVORNO

in data 22/10/2020

al n. 8375

serie 1T

€. 0,00

Proseguendo, espone all'assemblea gli articoli che sono stati modificati e/o sostituiti:

Art. 1 Denominazione, Art. 2 Principi, Art.3 Tipologia, Art.4 Scopi, Art.5 Attività, Art.6 Soci, Art.7 Diritti, Art.8 Doveri, Art.9 Incompatibilità, Art.10 Perdita della qualità di socio, Art.11 Entrate, Art.12 Patrimonio, Art.13 Organi, Art.14 Assemblea, Art.15 Deliberazioni, Art.16 Convocazione, Art.17 Adempimenti, Art.18 Competenze dell'Assemblea, Art.19 Consiglio Direttivo, Art.20 Costituzione e voto, Art.21 Competenze del Consiglio Direttivo, Art.22 Vacanza e decadenza degli organi, Art.23 Presidente, Art.24 Collegio dei sindaci revisori, Art.25 Competenze del Collegio dei sindaci revisori, Articolo 26 Collegio dei probiviri, Articolo 27 Competenze del Collegio dei probiviri, Articolo 28 regolamenti, articolo 29 Scioglimento, articolo 30 Rinvio.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale così come proposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti trenta.

La parte comparente mi consegna lo **statuto sociale** così come aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Le parti invocano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla parte comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a norma di legge alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

Consta l'atto di due fogli scritto con mezzi meccanici da persona di mio fiducia e da me Notaio completato a mano, per cinque pagine fin qui.

FIRMATO: GAMBINO Stefano

ANNAMARIA MONDANI

Allegato ^{n° A} all'atto
del 21 ottobre 2020
repertorio n. 4102
raccolta n. 3445

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO VOLONTARIO DI SOCCORSO - ODV"
in sigla "P.A. COLLESALVETTI"

Art. 1

Denominazione

E' costituita con sede in Collesalveti la associazione denominata "PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO VOLONTARIO DI SOCCORSO - ODV" in sigla "P.A. COLLESALVETTI" e di seguito anche semplicemente indicata come la "Associazione".

Art. 2

Principi e Finalità

L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività; per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale delle PP.AA. alla quale aderisce.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e dell'assenza del fine di lucro. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione, ed è svolta prevalentemente con l'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'Associazione può comunque assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento, o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Le finalità associative sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuale attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e



Giulio S. per

sociale della collettività;

- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altri enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 3

Attività

L'attività dell'Associazione consiste quindi:

- a) nell'organizzare interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- d) nel promuovere ed organizzare servizi di promozione del welfare locale in collaborazione con organizzazioni private ed istituzioni pubbliche, ovvero servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche, ovvero ancora, ad esempio, la gestione di centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero con finalità sociali;
- e) nel promuovere ed organizzare iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, fra le quali la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle PP.AA.;
- f) nell'organizzare iniziative interventi e servizi di protezione civile e di tutela dell'ambiente, ivi compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

g) nel promuovere ed organizzare attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;

h) nel promuovere ed organizzare iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita, ivi compresi raduni e manifestazioni;

i) nell'organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

j) nell'organizzare servizi di mutualità;

L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, ovvero nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4

Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone, purché abbiano compiuto il 14° anno di età, che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto che sottoscrivono l'apposita domanda di ammissione e pagano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante la partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

L'ammissione ad associato, che determina l'annotazione nell'apposito libro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivando il solo recesso, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Art. 5

Diritti

Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associative nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.



Giulio Sà/p

e) esaminare i libri sociali, i bilanci e le delibere associative, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo potrà evadere la domanda entro 30 (trenta) giorni.

Tutti gli associati di età inferiore ai 18 anni possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti, inoltre possono venire ammessi a prestare la loro opera di volontario, per i servizi ordinari, con il consenso scritto di chi esercita la potestà parentale.

Art. 6

Doveri

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti da esso derivanti, e le delibere—degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per dimissione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che, per gravi inadempienze ai doveri previsti dal presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Art. 8

Entrate

L'esercizio finanziario della Associazione comincia primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai contributi straordinari;
- b) dai proventi per le prestazioni effettuate;
- c) dai contributi di enti pubblici e privati e dai rimborsi per le prestazioni rese in convenzione;
- d) da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione;
- e) dalla raccolta di fondi;
- f) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- g) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 9

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) da beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) a lasciti, legati e donazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Organi associativi

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 11

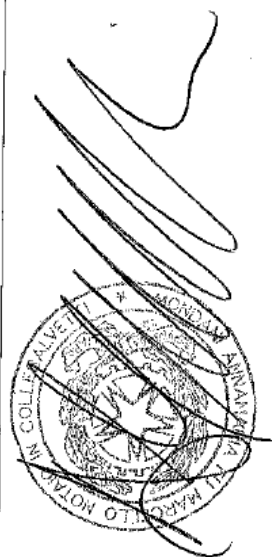
L'Assemblea

L'Assemblea degli associati si riunisce di norma una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno salvo che per particolari esigenze si renda necessario differire l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per schede.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura



Garbu S. per

del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 1 ora.

Art. 12

Deliberazioni

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. E' esclusa la facoltà di delega.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione almeno 20 associati.

Qualora nel voto o scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 13

Convocazione

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative, e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 14

Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo:

- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e/o modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- d) approvare e/o modificare gli eventuali regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- e) approvare il regolamento generale dell'associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento degli associati che svolgono attività volontaria;
- g) approvare le modifiche dello Statuto;
- h) nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- i) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, lo elegge e lo revoca, deliberando le apposite modalità;
- j) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- k) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- n) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto per pubbliche votazioni indette secondo le direttive adottate dall'Assemblea appositamente riunita, ed è composto, in numero dispari, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 associati ed è rappresentativo di tutte le sezioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere, eventualmente un Direttore Sanitario, scegliendolo tra i consiglieri o fra soggetti diversi, anche se non associati; può inoltre nominare Direttori responsabili di altri settori, tra gli associati non eletti, a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario e dei Direttori responsabili sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri ogni volta



Glenn S. / par

che lo ritengono opportuno, comunque almeno sei volte l'anno.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede almeno sette giorni dalla data prefissata.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Costituzione e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, salva eccezione quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, nel quale caso adotta il metodo del voto segreto.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

Il Direttore Sanitario, quando non sia un consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di di proposta e di intervento; nelle materie di sua competenza per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Ferme restando le altre competenze già attribuite al Consiglio Direttivo dal presente statuto, sono suoi compiti:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo e sociale se dovuto per legge, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ovvero la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti detti documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- c) deliberare su contratti, convenzioni, accordi per il perseguimento degli obiettivi associativi;

- d) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore od anche società, consorzi e associazioni temporanee, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- e) adottare ogni provvedimento relativo agli associati e volontari, fatta salva la competenza dell'Assemblea sugli eventuali reclami;
- f) assumere il personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e della legge;
- g) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, compreso approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- h) adottare i regolamenti ed ai rapporti con il servizio civile.

Al Consiglio Direttivo spetta, in generale, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può costituire un direttivo di coordinamento per le attività operative dell'Associazione composto sia da membri del consiglio stesso sia da associati regolarmente iscritti ma che deve essere inferiore, come numero, alla metà dei componenti del consiglio stesso.

E' incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

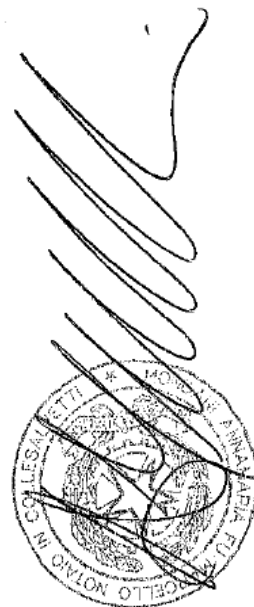
Art. 18

Vacanza e decadenza degli organi associativi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione di associati aventi i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuti meritevoli dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente ma non dell'Organo di Controllo.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla



Gianfranco

convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive;

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione;

Il Presidente può delegare in parte o in toto i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 20

L'Organo di Controllo

L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, di cui almeno un componente deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali.

L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, ovvero il rendiconto finanziario per cassa predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi

da parte del Ministero;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Regolamenti

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, e degli altri incarichi direttivi nominati in relazione a specifici settori di intervento operativi;
- c) regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto;
- d) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative.

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto e del regolamento generale.

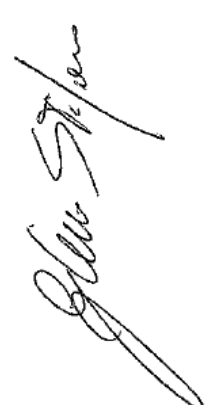
Art. 22

Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento, deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio in cui l'associazione è ubicata. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 23

Rinvio



Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia e dei regolamenti da esse derivanti.

Gilles St. Pierre
[Signature]



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005 CHE SI TRASMETTE PER GLI USI CONSENTITI



Firmato digitalmente
da ANNAMARIA MONDANI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI LIVORNO:80013850492